



Città di Mesagne
(*Provincia di Brindisi*)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Del. Comm.le n. 13 del 27 Marzo 2008 e
modificato con Del. Di C.C. n. 54 del 29.09.2017)

CAPO I – NORME GENERALI

- Art.1 Oggetto e Finalità
- Art.2 Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art.3 Competenze del Servizio Sport

CAPO II – CRITERI E MODALITA' D'USO

- Art.4 Gestione degli Impianti Sportivi
- Art.5 Modalità di gestione

CAPO III – IMPIANTI E GESTIONE DIRETTA

- Art.6 Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli Impianti Sportivi
- Art.7 Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione
- Art.8 Priorità di scelta
- Art.9 Utilizzazione temporanee di singoli cittadini e altri soggetti
- Art.10 Utilizzazione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art.11 Contenuto dell'istanza e allegati
- Art.12 Norme di accesso e responsabilità
- Art.13 Tariffe di utilizzo degli Impianti e delle Palestre scolastiche

CAPO IV – IMPIANTI E GESTIONE INDIRETTA

- Art.14 Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli Impianti Sportivi Comunali
- Art.15 Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 Durata della Concessione
- Art.17 Canone, tariffe, proventi
- Art.18 Sub concessione

CAPO V – DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art.19 Doveri dell'utilizzatore e del concessionario
- Art.20 Servizi accessori
- Art. Oneri a carico dell'Utilizzatore e Concessionario
- ART.22 Oneri di manutenzione straordinaria
- Art.23 Responsabilità

CAPO VI – SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

- Art.24 Sospensione della Concessione
- Art.25 Revoca
- Art.26 Risoluzione del rapporto
- Art.27 Subentro

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.28 Norme transitorie
- Art.29 Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Mesagne e delle attrezzature in essi esistenti.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Si considerano tali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2

Classificazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di interesse primario e secondario.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.

Tutti gli altri impianti, comprese le palestre degli Istituti Scolastici, sono individuati come impianti di rilevanza secondaria.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza primaria e secondaria con atto della Giunta Comunale.

Art. 3

Competenze del Servizio Sport

Il Servizio Sport ha il compito, di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dell'Amministrazione Comunale. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI

Art. 4

Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Mesagne gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli Impianti Sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5

Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta;
- b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti.

CAPO III

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

Art. 6

Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli Impianti Sportivi

Possono utilizzare gli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. , che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/ Associazioni Sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di Servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini. I suddetti soggetti possono utilizzare gli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, al Servizio Sport.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate :

- a) entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva.
- b) almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiori a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le utilizzazioni non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Mesagne sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessun assenso all'utilizzazione può essere rilasciato a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8

Priorità di scelta

Il Dirigente, in presenza di più domande relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Mesagne, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) le Scuole di ogni ordine e grado;
- 2) le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline - Sportive Associate;
- 3) le Associazioni/Società Sportive che svolgono attività amatoriale;
- 4) le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Gli spazi per le Associazioni / Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- 2) le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
- 3) le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Mesagne o da altri Enti Pubblici l'uso temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

E' data facoltà al Dirigente di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 9

Utilizzazioni temporanee da parte di singoli cittadini e altri soggetti

Può essere consentito l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art.7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art.8:

- 1) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e / o ricreativo od amatoriale;
- 2) agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 10

Utilizzazione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Mesagne consente l'utilizzo delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Mesagne – Servizio Sport entro il 30 giugno di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali, per esigenze occasionali.

Il Comune di Mesagne dispone l'utilizzazione degli impianti sentita la Scuola, mediante atto autorizzativo inviato ai richiedenti ed al Dirigente Scolastico.

L'utilizzo dei locali può avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 11

Contenuto dell'istanza e allegati

Gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Mesagne e / o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport o della Municipalità di Mesagne o del competente ufficio circoscrizionale e che non ha subito modificazioni;

- 2) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva / Disciplina Sportiva Associata / Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 3) formale dichiarazione, su modulo predisposto dal Servizio Sport, con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza dell'autorizzazione nello stesso stato in cui sono stati concessi;
 - b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - c) a segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e / o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - e) a sollevare il Comune di Mesagne, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - f) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - g) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e / o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - h) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - i) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico – sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - j) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - k) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - l) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;

- m) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di assenso e a non consentire a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- n) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti senza il consenso scritto del Comune di Mesagne.
- o) certificato medico per attività ginnico – motoria non competitiva, attestante l'idoneità dei soggetti, di cui all'art. 9, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 12

Norme di accesso e responsabilità

Le scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Mesagne, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte dell'utilizzatore di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, se del caso, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, il cui parere dovrà essere richiesto a cura e spese dell'utilizzatore medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di assenso all'utilizzazione e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà dell'utilizzatore possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Art. 13

Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Le A.S.D./Società Sportive, con sede in Mesagne, interessate alla Stagione Atletica, si impegnano ad usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore convenute, oggettivate annualmente, secondo concessione a titolo gratuito subordinata al "Progetto di Promozione Sociale e Sportiva", presentato congiuntamente all'istanza di accesso, da attuarsi nella Stagione Atletica di riferimento.

Il Progetto annuale di Promozione Sociale e Sportiva costituisce elemento vincolante attraverso il quale le A.S.D./Società Sportive, aventi titolo ad utilizzare la struttura, contribuiscono quale parte sociale al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

La valutazione del Progetto in fase di presentazione e di raggiungimento degli obiettivi a conclusione della Stagione Atletica di riferimento, è attribuita al Dirigente del Servizio Sport congiuntamente all'Assessore allo Sport o suo Delegato.

Le A.S.D./Società Sportive, fermo restando l'assolvimento degli impegni assunti con atto di concessione di cui al p.3 art.11, potranno apportare, previo consenso scritto del Comune di Mesagne, eventuali migliorie agli Impianti e alle attrezzature nell'interesse di tutti i soggetti aventi titolo ad utilizzare le medesime strutture.

Viene riconosciuta la possibilità di utilizzare a titolo gratuito le strutture sportive anche alle Associazioni affiliate al Comitato Italiano paraolimpico e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

Da parte dei restanti soggetti di cui all'art.6, aventi diritto all'utilizzo degli Impianti sportivi subordinatamente ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e nel rispetto delle priorità di cui all'art.8, è dovuto da parte dei richiedenti autorizzati, il pagamento delle tariffe definite annualmente dall'Ente.

CAPO IV IMPIANTI E GESTIONE INDIRECTA

Art. 14

Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti a soggetti privati nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedura ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti.

La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

Il Comune provvede alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti.

L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purchè aventi gli stessi requisiti di cui al 3° comma.

Nell'affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.

Art. 15

Requisiti soggettivi e criteri di concessione

L'Amministrazione Comunale, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tiene conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
- b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Il Comune, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tiene conto di:

- a) programma di gestione;
- b) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- c) ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore.

L'Amministrazione Comunale, al fine della valutazione delle offerte, indicandoli nel bando, può individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.

Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dal Comune, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

Art. 16

Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell'impianto.

Qualora si prevedono interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Mesagne intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 17
Canone, tariffe, proventi

L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. Il Comune potrà prevedere la possibilità di accordare all'affidatario una somma a titolo di contributo per la promozione dello sport.

Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il contributo per la promozione dello sport sarà erogato in due rate ed è suscettibile di adeguamento per comprovati costi subiti per la gestione della struttura.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune.

Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri

Art.18
Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V
DOVERI E RESPONSABILITA'

Art. 19
Doveri dell'utilizzatore e del concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Mesagne.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

L'utilizzatore, di cui al Capo III del presente regolamento, deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sport una relazione sull'uso dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Mesagne gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Mesagne intenda attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, dovrà garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà, il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione vigente.

Art. 20 Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 21

Oneri a carico dell'Utilizzatore e del Concessionario

L'utilizzatore, di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nell'assenso all'utilizzazione.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. E' tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza, alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Servizio Sport e Turismo.

Il Comune di Mesagne è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 22

Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Mesagne provvede a sue spese, con congruo preavviso, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

L'utilizzatore ed il Concessionario hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto, al Servizio Sport.

Ove necessitino riparazioni urgenti, deve sempre essere fatta apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 23

Responsabilità

Utilizzatore e Concessionario sono responsabili civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi.

Il Comune di Mesagne o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario, devono stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono agli impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le autorità scolastiche nei casi di uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi l'Utilizzatore o il Concessionario.

CAPO VI

SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 24

Sospensione delle concessione

L'Amministrazione Comunale può sospendere i rapporti in essere per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione.

La sospensione è prevista, inoltre, quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Mesagne, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 25

Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Mesagne revoca l'assenso all'utilizzo o la concessione, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore o del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per i medesimi di richiedere alcun indennizzo, a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, l'assenso all'utilizzo o la concessione, ovvero non li rilascia a soggetti che risultino:

- a) morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- c) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la revoca totale o parziale per motivi di pubblico interesse senza che nulla il soggetto controinteressato possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 26

Risoluzione del rapporto

E' facoltà dell'utilizzatore e del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dando al Comune di Mesagne un congruo preavviso.

Il rapporto è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine convenuto, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 27

Subentro

Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Mesagne può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 14, comma 3 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle utilizzazioni e alle concessioni in gestione degli impianti sportivi comunali in atto, che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento.

Art. 29

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 06.07.2001, si intendono abrogate.